

MODULO CONFORME ALL'ALLEGATO 3

AI SENSI DELL'ART. 56 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

(Da consegnare al Contraente prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione)

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005) e del Regolamento IVASS n. 40/2018 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, **gli Intermediari:**

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
 - **consegnano/trasmettono al Contraente** copia del documento (Allegato n. 4 del citato Regolamento IVASS) che contiene i **dati essenziali dell'Intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del Contraente;**
 - **forniscono al Contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto**, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a **consentirgli di prendere una decisione informata;**
- b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le **richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Contraente o dell'Assicurato** e a tal fine acquisiscono dal Contraente stesso ogni utile informazione;
- c) **informano il Contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze;** nel caso di volontà espressa dal Contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'Intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza specificandone i motivi e dandone evidenza in **un'apposita dichiarazione sottoscritta dal Contraente e dall'Intermediario;**
- d) **consegnano al Contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale** prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento **da esso sottoscritto;**
- e) **possono ricevere** dal Contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 - 1) **assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;**
 - 2) **ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici**, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 - 3) **denaro contante**, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni **con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.**

MODULO CONFORME ALL'ALLEGATO 4

AI SENSI DELL'ART. 56 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al Contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del Contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del Decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il Contraente

Premesso che:

- il potenziale Contraente della polizza entra in contatto con il Concessionario (FordPartner) indicato nel Foglio Precontrattuale Informativo, il quale è iscritto nel Registro degli Intermediari e svolge l'attività di intermediazione assicurativa per conto di FCE Bank plc, con sede in Roma, data inizio attività 8 settembre 2005, iscritta all'elenco annesso al RUI relativo agli intermediari UE ammessi a operare in Italia n° UE00005214.
Si segnala che l'IVASS è l'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta.
- che la FCE Bank plc ha sede legale in Eagle Way, Brentwood, Essex CM13 3AR (UK) ed è autorizzata dal Prudential Regulation Authority (PRA) e Financial Conduct Authority (FCA) con il numero di registrazione 204469 (www.fca.org.uk).
- che la FCE Bank plc opera con il marchio commerciale FordCredit e la sede della succursale italiana è in Roma - via Andrea Argoli n. 54 - tel. 06.51855660 - mailto: clienti@ford.com - website: www.fordcredit.it - pec: fcebankplc@pecfcebank.it

Gli estremi identificativi dell'intermediario possono essere verificati consultando l'elenco annesso al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario

- a) La FCE Bank plc propone contratti assicurativi delle Compagnie di assicurazione: Allianz S.p.A., ARAG SE, AXA FRANCE IARD e AXA FRANCE VIE;
- b) Il premio assicurativo di tutte le coperture distribuite dalla FCE Bank plc è anticipato dalla FCE Bank plc alle Compagnie di Assicurazione che emettono le polizze, finanziato nel contratto di finanziamento / leasing a cui è abbinato e viene rimborsato dal Contraente alla FCE Bank plc tramite il pagamento delle rate del contratto di finanziamento/leasing.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

- a) La FCE Bank plc percepisce compensi per l'attività di intermediazione assicurativa corrisposti direttamente dal Cliente (commissione inclusa nel premio assicurativo e eventuali oneri di gestione), può percepire eventuali compensi corrisposti dalle Compagnie di assicurazione (oneri amministrativi e profit share) e remunera l'attività di intermediazione delle Concessionarie (FordPartner) corrispondendo commissioni e eventuali rappeli;
- b) Le commissioni incluse nel premio assicurativo percepite dalla FCE Bank plc ammontano ad una percentuale sul premio netto tasse che varia a seconda del prodotto assicurativo dal 30%-40% (su polizze Allianz S.p.A.) al 50% (su polizze ARAG SE, AXA FRANCE IARD e AXA FRANCE VIE), mentre gli oneri di gestione sulle polizze Allianz S.p.A. variano da 25€ a 175€ a seconda del pacchetto assicurativo, come specificato in sede di informazioni precontrattuali e dettagliato nei Set Informativi Assicurativi.
- c) La FCE Bank plc attualmente non distribuisce polizze r. c. auto;
- d) Le provvigioni corrisposte alla FCE Bank plc dalle Compagnie di Assicurazione sono indicate in termini sia assoluti che percentuali sulla documentazione precontrattuale (Preventivo, Foglio informativo precontrattuale, Brochure e Set Informativi assicurativi) e

MODULO CONFORME ALL'ALLEGATO 4

AI SENSI DELL'ART. 56 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018

contrattuale (Modulo di Adesione alle Coperture Assicurative) consegnata al Cliente.

Sezione IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) La FCE Bank plc non è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa di assicurazione.
- b) Nessuna Impresa di assicurazione - o sue controllanti - per la quale la FCE Bank plc opera è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della FCE Bank plc;
- c) Con riguardo al contratto proposto:
 - l'intermediario fornisce al Contraente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo, fondando tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo adeguato a soddisfare le esigenze del contraente;
 - la FCE Bank plc distribuisce polizze assicurative delle Compagnie: Allianz S.p.A., ARAG SE, AXA FRANCE IARD e AXA FRANCE VIE;
 - la FCE Bank plc distribuisce polizze assicurative senza che esista un vincolo che imponga di offrire esclusivamente i contratti di una o più Imprese di assicurazione;
 - la FCE Bank plc adotta tutte le misure ragionevoli volte ad evitare il verificarsi di conflitti di interesse che possano incidere negativamente sugli interessi dei Contraenti e garantisce il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-*bis* del Codice delle Assicurazioni private.

Sezione V – Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

- a) L'attività di intermediazione della FCE Bank plc è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile che copre eventuali danni arrecati ai Contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere di legge;
- b) Il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo scritto all'Intermediario per lettera raccomandata a/r o per via telematica a FCE Bank plc, Filiale Italiana, Ufficio Clienti – Via A. Argoli, 54 - 00143 Roma – mailto: reclamifordcredit@pecfcebanc.it - fax 06.91969065 o all'Impresa preponente, secondo le modalità indicate nel rispettivo set informativo assicurativo. Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa entro il termine di quarantacinque giorni, il Contraente può rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'Impresa preponente;
- c) il Contraente, inoltre, può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali il procedimento di Mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche e integrazioni) o la procedura di Negoziazione assistita ai sensi del D.L. n. 132/2014 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).